



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2397/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2776/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2776/TFNSVE/2025-2026, 2776 - Ricorso proposto dalla società CALCIO MOZZECANE (949244) contro la società A.S.D. CG CASTELNUOVO D.G. (952839) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori MELCHIORI GABRIELE (2598129), QUINTARELLI LUCA (6733427), SCAMPERLE MANUEL (5730660), TOKIC MANUEL (5297499), TOMEZZOLI NICOLO (4212459)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori MELCHIORI GABRIELE (matricola 2598129) QUINTARELLI LUCA (matricola 6733427), SCAMPERLE MANUEL (matricola 5730660), TOKIC MANUEL (matricola 5297499), TOMEZZOLI NICOLO (matricola 4212459).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore MELCHIORI GABRIELE in € 33,00 (trentatre/00); per il calciatore QUINTARELLI LUCA in € 108,00 (centootto/00); per il calciatore SCAMPERLE MANUEL in € 48,00 (quarantotto/00); per il calciatore TOKIC MANUEL in € 15,00 (quindici/00); per il calciatore TOMEZZOLI NICOLO in € 40,00 (quaranta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti e la memoria difensiva depositata dalla società resistente;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD CG CASTELNUOVO D/G alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori MELCHIORI GABRIELE, QUINTARELLI LUCA, TOKIC MANUEL, TOMEZZOLI NICOLO nella misura complessiva di euro 244,00 (duecentoquarantaquattro/00), in favore della società CALCIO MEZZACANE.

L'ESTENSORE

Lorenzo Sodero

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai